

Decreto crescita. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Gli sgravi per le start-up sotto la lente europea

NIENTE AUTOMATISMI

La scelta governativa di non limitare le dimensioni della aziende beneficiarie rende necessario il via libera da parte di Bruxelles

Amedeo Sacrestano

■ Ci vorrà ancora un po' di tempo per vedere applicata in Italia la disciplina d'incentivazione a favore delle **start-up innovative** (disposta dagli articoli 25 e seguenti del Dl 179/12). Mentre, infatti, le semplificazioni di tipo camerale, societario e finanziario sono entrate in vigore già sabato scorso con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del "decreto crescita bis", i benefici fiscali per chi investe nel capitale di questi «veicoli dell'innovazione dentro il sistema economico» dovranno aspettare l'assenso esplicito della Commissione europea alla loro compatibilità con l'ordinamento comunitario. Questa **operatività differita** è prevista nel corpo dell'articolo 29 della norma in questione ed è - probabilmente - la conseguenza della scelta del Governo di rendere più articolata (e applicabile a tutte le categorie dimensionali di soggetti giuridici) la disciplina delle «nuove imprese innovative», rispetto a quella contenuta nell'articolo 35 del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (il cosiddetto "Regolamento generale di esenzione per categoria").

Il regolamento in questione stabilisce che gli Stati membri possano considerare automaticamente compatibili col Trattato Ue gli aiuti nazionali strutturati in maniera conforme a quanto indicato dal regolamento medesimo. Nel caso di specie, il regolamento Ue è molto meno

strutturato della norma nazionale, ma limita gli "aiuti alle nuove imprese innovative" solo alla categoria delle "piccole imprese" (l'impresa deve solo essere esistente da meno di sei anni al momento della concessione dell'aiuto e i costi di R&S del beneficiario devono rappresentare almeno il 15% del totale dei suoi costi operativi in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto).

Anche il limite massimo dell'aiuto automaticamente compatibile con il Trattato Ue è - per come fissato nel Regolamento 800/08 - quasi sempre più alto di quello nazionale. Esso, infatti, è di 1 milione, elevabile - in alcuni casi - a 1,5 milioni. Quello nazionale varia dai 285.000 euro massimi (nel caso del 19% dell'investimento massimo di 500.000 euro annui per tre anni delle persone fisiche) ai 1.485.000 euro massimi (nel caso del 27% dell'investimento massimo di 1,8 milioni annui per tre anni delle società che investono start-up a vocazione sociale). In mezzo a questi due estremi ci sono l'incentivo di 375.000 euro massimi (nel caso del 25% dell'investimento massimo di 500.000 euro annui per tre anni delle persone fisiche che investono start-up a vocazione sociale) e quello di 1.080.000 euro massimi (nel caso del 20% dell'investimento massimo di 1,8 milioni annui per tre anni delle società).

Dunque, se il governo avesse limitato l'aiuto alle sole piccole imprese (con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo - o un totale di bilancio - non superiori, rispettivamente, a 7 e 5 milioni) l'incentivo fiscale poteva essere reso immediatamente operativo, col solo richiamo della disciplina (meno rigida) del Regolamento Ue 800/08.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

